



COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE

Provincia di Pavia

Regolamento Comunale per la

“Valorizzazione delle attività agroalimentari e vinicole locali.

Istituzione della Denominazione Comunale di Origine DE.CO.”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 23 del 28/06/2010

Regolamento Comunale per la

“Valorizzazione delle attività agroalimentari e vinicole locali. Istituzione della Denominazione Comunale di Origine DE.CO.”

INDICE

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Istituzione di un albo comunale
- Art. 3 – Istituzione del Registro DE.CO.
- Art. 4 – Le segnalazioni ai fini della iscrizione al Registro
- Art. 5 – Descrizione del marchio
- Art. 6 – La struttura organizzativa
- Art. 7 – Utilizzo del marchio DE.CO.
- Art. 8 – Le iniziative comunali
- Art. 9 – Le tutele e le garanzie
- Art.10 – Le attività di coordinamento
- Art.11 – Promozione di domande di registrazione ufficiale
- Art.12 – Riferimento alle normative statali e regionali
- Art.13 – Norme finali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n. 267 ed ai sensi degli artt. 1 e 5 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e tutelando lo sviluppo delle risorse storico culturali che possono presentarsi attraverso l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari e vinicole che per la loro tipicità locale ed il formidabile elemento di preferenza del consumatore sono motivo di particolare interesse pubblico, e come tali meritevoli di valorizzazione e conservazione nella memoria storica della comunità locale.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'ambito territoriale entro cui è possibile ottenere la "Denominazione Comunale di Origine" (DE.CO.) è il territorio del Comune di Inverno e Monteleone;
 - b) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari e vinicole locali e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agroalimentari e vinicole locali e di un registro DE.CO. (Denominazione Comunale di Origine);
 - c) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agroalimentari e vinicoli locali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente Regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

d) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;

e) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, pubblici e privati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e vinicole locali e che non abbiano alcun fine di lucro;

f) di svolgere un ruolo fondamentale nei processi di marketing territoriale e nel contempo lanciare sui mercati commerciali l'immagine del prodotto attraverso la presenza del Comune per accrescere il senso di appartenenza della sua comunità;

g) di rilasciare un marchio DE.CO. (Denominazione Comunale di Origine), al fine di attestare l'origine del prodotto nel territorio comunale, la sua composizione e la sua produzione, secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale

1. Viene istituito presso la presente struttura comunale di cui all'art. 6 un apposito albo in cui vengono e verranno iscritte le segnalazioni relative alle attività e alle produzioni agro-alimentari e vinicole locali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione, salvaguardia e rilevanza pubblica.

Art. 3

Istituzione del Registro DE.CO.

1. Viene istituito presso la competente struttura organizzativa di cui all'Art. 6 un apposito registro per tutti i prodotti tipici agroalimentari e vinicoli locali segnalati e denominati.
2. Il Registro verrà predisposto a cura del Responsabile del Procedimento ed approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro DE.CO. per tutti i prodotti segnalati e nominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della DE.CO. devono essere corredate da una adeguata e dettagliata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le peculiari caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle caratteristiche analitiche e di processo produttivo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione, compresi eventuali accenni storici.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel Registro della DE.CO. si pronuncia una Commissione nominata dalla Giunta. Nella Commissione, in carica per tutto il mandato del Sindaco, sono di norma rappresentati almeno due esperti del settore commerciale agroalimentare e vinicolo locali, e un esperto gastronomico locale. La Commissione è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore di riferimento senza diritto di voto e alla stessa potranno presenziare, senza diritto di voto, due rappresentanti del Consiglio Comunale, uno per la maggioranza ed uno per l'opposizione. Durante la prima seduta la Commissione nomina il Segretario.

4. La Commissione, in fase di istruttoria delle domande, anche in base alla documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle caratteristiche peculiari, necessaria all'iscrizione nel Registro DE.CO. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto locale e ne dispone l'iscrizione nel registro DE.CO.
5. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni, iscritte e completate dal numero di iscrizione nell'albo possono fregiarsi della scritta DE.CO. del presente Regolamento, per tutti i prodotti segnalati. L'iscrizione nel Registro avviene a cura del Responsabile del procedimento.

Art. 5

Descrizione del Marchio

1. Il marchio dei prodotti agroalimentari e vinicoli con denominazione DE.CO. del Comune di Inverno e Monteleone, di cui in riproduzione in appendice alle presenti procedure, consiste nel logo comunale con sovrascrittura fucsia della dicitura DE.CO. sotto il gonfalone e la scrittura di medesimo colore Denominazione Comunale di Origine sulla parte inferiore.

Art. 6

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa comunale a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento è individuata nella Giunta Comunale.
2. Il responsabile del procedimento sarà nominato dal Sindaco.

Art. 7

Utilizzo del marchio DE.CO.

1. Il Comune di Inverno e Monteleone, proprietario del marchio DE.CO., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto opportuno all'Amministrazione.
2. Chiunque confezioni e commercializzi prodotti agroalimentari e viticoli locali iscritti nel Registro DE.CO. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda predisposto dal servizio competente, All'Amministrazione Comunale per ottenere la concessione all'utilizzo del marchio DE.CO.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.
4. Per l'uso non corretto del marchio potrà essere elevata una sanzione pari ad un minimo di Euro cento fino ad un massimo di Euro cinquecento secondo la discrezionalità dell'ufficio competente.

Art. 8

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.
2. Il Comune ricerca, ai fini DE.CO. sistemi di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari e vinicole locali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.
3. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.

Art. 9

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari e vinicole locali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs. 18 agosto 2000 N° 267.

Art. 10

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni economico culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agroalimentari e vinicole, riferita esclusivamente alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 11

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni e singoli soggetti interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, si potrà impegnare a promuovere la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla

Regione Lombardia della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agroalimentari e vinicoli e delle zone di produzione degli stessi.

Art. 12

Riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali

1. Le normative di cui al presente Regolamento si ispirano ai principi di cui alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 13

Norme finali

1. Per tutto quanto non definito sarà compito del servizio comunale di cui all'art. 6 prendere le decisioni in merito attraverso determina del responsabile preposto.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diverrà esecutiva a norma di legge.

Bozza del logo DE.CO.



DE. CO.

DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE